

N. 2/2021 R.G.



Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
ORDINANZA

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi;

letti gli atti della procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo coi creditori, instaurata su ricorso depositato il 28.06.2021 da [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), con l'ausilio dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Di Benedetto Salvatore, ai sensi della legge n. 3/2012 e succ. modif. ;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2021 tenuta ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, l. conv. n. 77/2020, e succ. modif., recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

rilevato sulla base della relazione depositata dall'O.C.C. che la proposta di accordo depositata il 28.06.2021 non ha ottenuto la maggioranza del 60% richiesta ex art. 11, comma 2, l. n. 3/2012, ai fini dell'omologa ex art. 12, l. n. 3/2012, avendo ottenuto solo una maggioranza del 44,06% come da tabella analitica riportata dall'O.C.C.;

ritenuto che nel caso di specie trova applicazione l'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012, introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, d.l. n. 137/2020, l.conv. n. 176/2020, ai sensi del quale "*Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.*";

ritenuto tuttavia che nel caso di specie non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dal citato comma 3-quater ai fini dell'omologa della proposta di accordo, come desumibile dal chiaro tenore letterale della disposizione ("*quando l'adesione è decisiva...e quando...*"), in quanto dalla relazione dell'O.C.C. risulta che la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria ha precluso il raggiungimento della maggioranza del 60% richiesta ex art. 11, comma 2, l. n. 3/2012, ai fini



dell'omologa ex art. 12, l. n. 3/2012, tenuto conto del voto contrario dell'I.N.P.S. sede provinciale di Ragusa pari al 38,59% a fronte della maggioranza raggiunta del 44,06%, e che tuttavia l'alternativa liquidatoria è più conveniente per essa rispetto alla proposta di accordo, se si considera che la proposta di accordo prevede che il credito privilegiato dell'I.N.P.S. pari a € 38.676,71 sia soddisfatto nella misura del 25% per la minor somma di € 9.669,18, all'interno della classe dei crediti privilegiati dello stesso grado di quello dell'I.N.P.S., pari complessivamente a € 44.886,67, soddisfatti al 25% del loro importo per la minor somma complessiva di € 11.221,67, che come tale è nettamente inferiore a quella realizzabile in sede di alternativa liquidatoria attraverso la vendita dei beni immobili e mobili di cui è intestataria la ricorrente, stimata dall'O.C.C. nella somma complessiva di € 19.560,00, già prudenzialmente ridotta dall'O.C.C. rispetto al valore OMI dei soli beni immobili pari a € 24.025,00;

ritenuto pertanto che la proposta di accordo non può essere omologata, in quanto non ha ottenuto la maggioranza richiesta ex art. 11, comma 2, l. n. 3/2012, e in quanto non sussistono le condizioni congiuntamente richieste, in mancanza di tale maggioranza, dall'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012;

ritenuto, contrariamente a quanto dedotto dall'O.C.C. nelle note scritte di udienza, di non poter disporre in subordine l'apertura della diversa procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss. l. n. 3/2012, in quanto la ricorrente non ha formulato tale domanda, in subordine alla domanda principale di omologa della proposta di accordo, come ammesso nel presente rito camerale (cfr. Corte cost. n. 61/2021, testualmente: *“La domanda con la quale il debitore chiede, in conseguenza del mancato raggiungimento dell'accordo, di accedere alla liquidazione può ben essere ammessa, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme sul rito camerale”*), e in quanto non ricorre neppure alcuna delle ipotesi di conversione procedurale di cui all'art. 14-quater, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

rigetta la domanda di omologa della proposta di accordo coi creditori, depositata il 28.06.2021 da [REDACTED] (c.f. [REDACTED]).

Si comunichi, a cura della cancelleria, alla ricorrente e all'O.C.C.

Si comunichi, a cura dell'O.C.C., ai creditori risultanti dagli atti della procedura.

Gela, 29 dicembre 2021

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi

